

COMUNE DI SEGARIU

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI SEGARIU
(Provincia del Sud Sardegna)

Tipo Protocollo: Partenza
n. **0002575** del **07-04-2020**
Reg. dal 07-04-2020 a ore 11:00:58
Categoria: 1 - Classe: 6 - Sottoclasse: 1

Ordinanza Sindacale

Numero 10 del 03-04-20

Ufficio AFFARI GENERALI

Oggetto: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N.4 DEL 20/03/2020 MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFUSIONE E PROPAGAZIONE DEL VIRUS COVID-19 LIMITAZIONE AI FENOMENI DI ASSEMBRAMENTO IN OGNI LUOGO PUBBLICO

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Dato atto che, nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Richiamato in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : *" Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. "*;

Richiamate inoltre le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Sardegna in materia di misure di contenimento COVID-19;

Dato atto della necessità, in relazione all'andamento dei dati sul territorio regionale, con numeri di contagio in costante crescita e correlato aumento del rischio per la salute umana a tutela della quale si ritiene necessario rendere le vigenti misure più rigorose, seppur con natura temporanea, anche in considerazione della necessità di riduzione del contagio tesa a scongiurare un picco di contemporaneità di richieste di assistenza per gravi patologie respiratorie, ponendo in crisi il Sistema Sanitario ed i presidi ospedalieri dell'isola;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 32 della Legge n.833/1978;

Richiamato il pronunciamento del Tar Campania- Napoli, Sez.-decreto presidenziale del 18 marzo 2020, n.416 relativo dell'ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto il divieto di attività sportiva all'aperto, ritenuta non compatibile con le attuali esigenze di tutela sanitaria, confermando il contenuto dell'ordinanza in relazione alla preminente necessità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare, a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali;

VISTI

- La Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6

- il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell' 11 marzo 2020
- il DPCM del 01 Aprile 2020

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, con decorrenza immediata e fino al **13 Aprile 2020**, la seguente disposizione su tutto il territorio comunale: è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.

Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:

1. Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute ne imponga la necessità;
2. Spostamento per motivi di lavoro purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

E' fatto divieto praticare attività sportiva in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' consentito spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio, per consentire agli animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici esclusivamente in prossimità del portone di ingresso della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri da essa muniti del relativo guinzaglio; in ogni caso, con il rispetto di una distanza di almeno cinque metri da un altro eventuale soggetto; si rammentano, ad ogni modo, le prescrizioni da dover osservare in relazione all'igiene e raccolta deiezioni dell'animale.

Avverso i trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento sancita dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, si procederà con denuncia all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine il controllo ed ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, alla Stazione Carabinieri di Futei, al corpo forestale di Sanluri e comunicato alla popolazione.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Sindaco
SIG. FENU ANDREA

La presente Ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio per 7 giorni consecutivi a decorrere dal

Segariu, li

Il Responsabile del Servizio